

A.S.D. ACADEMY VOLLEY GIOIA

SAFEGUARDING - REGOLAMENTO

SOMMARIO

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO	
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA.....	PAG. 2
DIRITTI E DOVERI.....	PAG. 3
PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI.....	PAG. 3
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE,	
DISCRIMINAZIONI.....	PAG. 5
COMMISSIONE FEDERALE DELLE POLITICHE DI	
SAFEGUARDING – SAFEGUARDING OFFICE.....	PAG. 7
CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI DELL'ASS.NE....	PAG. 8
USO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE.....	PAG. 9
TRASFERTE.....	PAG. 9
TUTELA DELLA PRIVACY.....	PAG. 10
INCLUSIVITA'.....	PAG. 11
CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE	
DELLE RELATIVE SEGNALAZIONI.....	PAG. 12
SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI..	PAG. 13
SANZIONI AI COLLABORATORI RETRIBUITI.....	PAG. 14
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI.....	PAG. 15
OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE.....	PAG. 16
DOVERE DI SEGNALAZIONE.....	PAG. 17
RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE E	
ARTICOLAZIONI DELL'UFFICIO.....	PAG. 17
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'.....	PAG. 18
INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA.....	PAG. 18
OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	PAG. 19
DOCUMENTI CORRELATI.....	PAG. 19

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dalla **A.S.D. ACADEMY VOLLEY GIOIA** (di seguito, l'*Associazione*), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Pallavolo. Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della A.S.D. ACADEMY VOLLEY GIOIA. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e sarà aggiornato ogniqualvolta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare se minori d'età, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati, rendendoli consapevoli in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità.

Inoltre, ulteriore finalità è quella di individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla Fipav con l'intento di ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori, provvedendo ad una gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti. Altro scopo è quello di informare gli stessi Tesserati, anche minori, riguardo alle misure e procedure adottate per prevenire e contrastare i fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché coinvolgendo in tal senso tutti coloro che partecipano o intrattengono rapporti con l'Associazione con qualsiasi titolo o funzione (in base ad un rapporto di lavoro o di volontariato), ivi comprese le iniziative organizzate dalla Fipav.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva sarà pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, affisso nella sede operativa della medesima nonché comunicato al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding – Safeguarding Office per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie unitamente alla nomina del proprio **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**.

Il presente modello integra e non sostituisce il **Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie** della Federazione Italiana Pallavolo.

DIRITTI E DOVERI

- 1) A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:
 - a) ad un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
 - b) alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e da ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
 - c) affinché la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti anche rispetto al risultato sportivo.
- 2) Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.
- 3) I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati/e sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana Pallavolo. Inoltre, gli stessi sono tenuti a conformarsi alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.36/21, al D. Lgs. n.39/21 ed alle ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

Comportamenti rilevanti

- 1) Costituiscono comportamenti rilevanti:
 - a) **l'abuso psicologico;**
 - b) **l'abuso fisico;**
 - c) **le molestie e gli abusi sessuali;**
 - d) **il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;**
 - e) **l'abuso dei mezzi di correzione;**
 - f) **l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect"), incuria.**
 - g) **comportamenti discriminatori e abusi di matrice religiosa.**

Per una migliore conoscenza, si esplicitano di seguito quali siano i comportamenti ritenuti:

a) abuso psicologico: qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa essere ritenuto eccessivo e ferire i sentimenti del Tesserato o provocare un calo del suo senso di autostima (es. allorquando si vada oltre il semplice scherzo/ battuta che può contribuire a creare un ambiente gioioso e rafforzare i legami nel gruppo squadra e si rimproveri insistentemente un minore definendolo “perdente” o “incapace” ovvero lo si derida con battute inappropriate, ridicolizzandolo davanti agli altri atleti perché è fuori forma fisica o perché non è in grado di sostenere i ritmi degli altri atleti oppure si mostrino favoritismi nei confronti di alcuni atleti, facendo sentire gli altri esclusi);

b) abuso fisico: qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado, in senso reale o potenziale, di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute (es. colpire, picchiare, mordere, soffocare, lanciare oggetti o comunque ledere l'integrità fisica del minore, anche se quest'ultimo stia disturbando l'allenamento o abbia un comportamento provocatorio). Tale atto può consistere anche nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriate come somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) molestie o abusi sessuali: qualsiasi condotta verbale (commenti inappropriate sull'aspetto fisico dei minori), non verbale e/o fisica, con o senza contatto fisico, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato e che comporti fastidio o disturbo (ad es. scattare foto di minori nudi mentre fanno la doccia ovvero intraprendere una relazione sessuale con minori, anche se consenzienti). Analogamente, rientrano in questa categoria quelle osservazioni o allusioni sessualmente esplicite ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante, come costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

d) bullismo o cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale, e sopraffazione di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio. Tali comportamenti possono anche consistere in atti di prevaricazione, di intimidazioni e minacce tali da turbare il tesserato determinando una condizione di insicurezza, paura, esclusione o isolamento (ciò può riguardare l'aspetto fisico o minacce verbali inerenti la performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

e) **abuso dei mezzi di correzione**: la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o ad un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento Federale;

f) **omissione negligente di assistenza – incuria (c.d. “neglect”)**: si intende il mancato intervento di un Dirigente, di un Tecnico o di un qualsiasi altro Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, ometta di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato oppure creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Tesserato (es. non consentire ai minori di fare una pausa per bere durante gli allenamenti, non provvedere in modo adeguato alle esigenze e necessità di un minore, anche sotto il profilo del supporto medico, o non mettere a disposizione adeguate strutture o attrezzature per lo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva);

g) **comportamenti discriminatori e abusi di matrice religiosa**: ogni condotta che abbia effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, genere, età, orientamento sessuale, caratteristiche fisiche (es. body shaming), capacità atletiche, disabilità, convinzioni personali, status socio-economico. In questo ambito rientrano anche gli impedimenti, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

L'Associazione nomina un proprio **Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni**, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. Tale nomina, avvenuta in base ai requisiti ed alle procedure dalla stessa individuate che ne stabiliscono anche le funzioni, viene pubblicata senza indugio sulla homepage dell'Associazione e affissa presso la propria sede nonché comunicata al Responsabile Federale Fipav delle politiche di Safeguarding. I criteri adottati ne garantiscono altresì la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale mentre l'Associazione garantisce l'accesso, sia di tale Responsabile che del Responsabile per le politiche di Safeguarding federale, alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva. Il soggetto nominato

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà altresì partecipare ai seminari informativi organizzati dalla Fipav.

Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto tra individui di comprovata integrità morale e competenza, e deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. Essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con allenatori, dirigenti e tecnici;
- b. Possedere competenze giuridiche e comunicative, conoscere le dinamiche e le problematiche sportive nonché aver capacità ed esperienza per gestire situazioni delicate;
- c. Non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno o con pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per più di un anno;
- d. Non avere riportato, nei precedenti dieci anni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

Il mandato del Responsabile ha durata quadriennale e può essere rinnovato senza limiti.

In caso di dimissioni o di cessazione del mandato per altri motivi, l'Associazione ha 30 giorni di tempo per nominare un nuovo Responsabile e comunicarne la nomina al sistema gestionale federale, secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale.

La nomina del Responsabile può essere revocata prima della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo competente dell'Associazione. Il Safeguarding Office della FIPAV viene informato tempestivamente della revoca e dei motivi. L'Associazione procede alla sostituzione del Responsabile secondo le procedure indicate al punto precedente.

Il Responsabile ha le seguenti funzioni e responsabilità:

- a. Sorvegliare la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati all'interno dell'Associazione, così come l'applicazione e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati;
- b. Adottare iniziative, anche di carattere urgente, oltre quelle già poste in essere dall'Associazione, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione nell'Associazione, oltre a promuoverne altre di sensibilizzazione ritenute opportune;
- c. Segnalare al Safeguarding Office eventuali condotte rilevanti e fornire le informazioni o documentazioni richieste;

d. Rispettare gli obblighi di riservatezza come previsto dall'art.14 del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” della FIPAV;

e. Proporre all'organo competente dell'Associazione iniziative per garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di Safeguarding nonché eventuali aggiornamenti ai Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e ai Codici di condotta, tenendo conto delle esigenze dell'Associazione;

f. Valutare annualmente l'efficacia del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, sviluppare ed attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;

g. Partecipare agli eventi formativi obbligatori organizzati dalla FIPAV.

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING – SAFEGUARDING OFFICE

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni, è istituito presso la Federazione di Pallavolo il **Safeguarding Office**.

2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il **Presidente** è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

I **componenti** sono scelti tra:

- a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;

f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;

g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;

h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione sportiva e Associazioni Benemerite;

i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di Safeguarding. In particolare, il Safeguarding Office ha il compito di:

a. vigilare sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei Codici di condotta e della nomina del Responsabile delle Associazioni, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate sia al Segretario Generale che all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;

b. adottare le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

c. segnalare agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d. relazionare, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della FIPAV all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

e. fornire ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

f. svolgere ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

CERTIFICAZIONI PER I COLLABORATORI DELL'ASS.NE

L'Associazione, prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, deve procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti relative ai precedenti penali. In caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, l'Associazione procederà all'acquisizione delle suddette certificazioni per tutti i suoi collaboratori. E' altresì preferibile che, in tale circostanza, i soggetti che ricevano gli incarichi rilascino una propria autocertificazione inerente l'inesistenza di sentenze di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale ovvero che non esistano su tutto il territorio nazionale procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 27/12/1956 n.1423 afferenti persone pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. Ogni allenatore, collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività in favore dell'Associazione a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il **CODICE DI CONDOTTA** a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie,

della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

USO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione, durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
- 2) Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie per prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
- 3) Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete della **A.S.D. ACADEMY VOLLEY GIOIA**.
- 4) Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o di un dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate minorenni o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.
- 5) Qualora, nell'ambito di una stessa squadra, vi fossero atleti/e sia adulti/e che minori, questi ultimi avranno la precedenza nell'effettuare la doccia nello spogliatoio al termine dell'allenamento o della gara casalinga.
- 6) In ogni caso, allenatori e dirigenti potranno entrare negli spogliatoi degli atleti/e per dispensare gli ultimi consigli e fornire dettagli in ordine alla preparazione tecnica della gara solamente dopo che tutti gli atleti/e saranno vestiti/e ed avranno indossato la divisa di gioco.
- 7) In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria/medicheria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara (se previsto e/o presente) o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, ecc.).
- 8) Tutte le regole e disposizioni sopra enunciate dovranno altresì essere comunicate e fatte osservare dalle altre Associazioni e da terzi che dovessero condividere spazi ed orari degli impianti gestiti temporaneamente dalla **A.S.D. ACADEMY VOLLEY GIOIA**.

TRASFERTE

- 1) In caso di trasferte, sia in Italia che all'estero, per la partecipazione a gare o tornei che prevedano un pernottamento, agli atleti/e dovranno essere riservate camere,

eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore e, se possibile, su piani differenti. Ai genitori degli atleti minori verranno inoltre fornite dettagliate informazioni sia sull'organizzazione dell'evento/programma che sulla struttura individuata per il soggiorno e la modalità di composizione delle stanze (rooming list), che potrà subire eventuali variazioni, sempre comunque nel rispetto dei criteri sopra indicati.

2) Gli atleti dovranno sempre attenersi diligentemente alle istruzioni ed ai consigli loro impartiti da tecnici e dirigenti accompagnatori, adottando durante la permanenza in albergo un comportamento irreprensibile, corretto e rispettoso sia nei confronti del personale alberghiero e del relativo lavoro, sia nei riguardi del diritto alla quiete degli altri ospiti evitando di spostarsi immotivatamente dalle proprie camere ed arrecando disturbo con comportamenti chiassosi ed esibizionistici.

3) Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti/e accompagnati/e, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli/le stessi/e ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello. Tale responsabilità inizia dal momento del raduno, allorquando vengono affidati in custodia dai rispettivi genitori, e dura fino al momento del ritorno sul luogo concordato. Qualora il minore fosse prelevato al ritorno da un soggetto diverso dal genitore, questi deve essere preventivamente munito di delega scritta rilasciata e sottoscritta da almeno un genitore ovvero il genitore dovrà avvisare, per tempo, la Società a mezzo mail o whatsapp dell'impossibilità a prelevare il/la figlio/a minore.

TUTELA DELLA PRIVACY

1) A tutti gli/le atleti/e (o, nel caso di minorenni, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogniquale volta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR) al fine di ottenerne il relativo consenso scritto.

2) I dati raccolti devono essere gestiti e trattati dall'Associazione secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento Europeo e comunque solo sulla base della necessità e finalità indispensabili per l'esecuzione del contratto, di cui gli interessati sono parte, per l'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso. Il conferimento dei dati personali è facoltativo e la segnalazione potrà anche essere anonima. Il mancato conferimento di eventuali dati personali non avrà alcuna conseguenza sul segnalante. Tutti i dati raccolti saranno normalmente forniti direttamente dal segnalante, ma talora anche presso soggetti terzi durante le attività connesse alla gestione della segnalazione.

3) In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. I dati personali potranno essere comunicati alla FIPAV, al CSEN, al Safeguarding Office federale responsabile delle Politiche di Safeguarding della FIPAV, alla Procura federale, a Enti/Organismi fiscali e di controllo, a chi gestisce la contabilità dell'Associazione ad ASL o Compagnie Assicurative. Tali dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, né potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo. Qualora dovesse emergere l'esigenza di un trasferimento, l'Associazione adotterà ogni misura idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei dati.

4) L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso scritto raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i Tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e di gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possano causare situazioni di imbarazzo o pericolo per gli stessi tesserati.

5) La documentazione, sia cartacea che digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, ecc., deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Inoltre, deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. I dati personali comunicati saranno trattati per tutta la durata della segnalazione e conservati in conformità delle norme vigenti per il tempo strettamente necessario ovvero fino all'adozione di provvedimenti sanzionatori e fino ad un massimo di 5 anni dalla data di definizione e gestione della segnalazione

6) Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

7) L'Associazione è la titolare del trattamento e nomina un **Referente per la privacy** al quale possono essere inviate le richieste di cancellazione, rettifica, integrazione, accesso ai dati personali e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali tramite l'indirizzo e-mail: ***academyvolleygioia.it***

INCLUSIVITA'

- 1) L'Associazione garantisce a tutti i propri Tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
- 2) L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre Associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti loro coetanei che risultano tesserati per l'Associazione.
- 3) L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'Associazione anche mediante sconti sulle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con Istituti scolastici ed Enti del terzo settore operanti sul territorio di Gioia del Colle (BA) e nei Comuni limitrofi.

CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE RELATIVE SEGNALAZIONI

- 1) In caso di presunti comportamenti lesivi posti in essere da parte di Tesserati o di persone terze, nei confronti di altri Tesserati, soprattutto se minorenni, gli stessi devono essere tempestivamente segnalati al **Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni** tramite comunicazione verbale, telefonica – anche in forma anonima - oppure a mezzo posta elettronica al proprio indirizzo e-mail o ad altro indirizzo messo a disposizione dell'Associazione (le cui chiavi di accesso saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso) ovvero mediante altra modalità richiesta dal Responsabile e messa a disposizione dall'Associazione. L'Associazione garantisce la competenza del medesimo nonché la sua autonomia e indipendenza anche rispetto alla stessa organizzazione sociale. Inoltre, il Responsabile potrà accedere alle informazioni ed alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, godendo di ampia collaborazione da parte dei Tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.
- 2) In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Office della FIPAV, compilando un apposito **Form**, garantendo, se richiesto, la riservatezza e l'anonimato del segnalante.
- 3) In caso di gravi comportamenti lesivi, l'Associazione deve notificare i fatti di cui sia venuta a conoscenza alle Forze dell'Ordine.

4) L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure al fine di prevenire qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei Tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro Tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. **Codice di condotta** a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

1) Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'Autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'Autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, della gravità del pericolo creato, dell'entità del danno eventualmente creato all'Associazione dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., dalla

presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, dall'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

2) Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del presente Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Regolamento Safeguarding) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e alla gravità della violazione commessa:

richiamo verbale per mancanze lievi;
ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto B;
multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni;
risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Associazione,
radiazione dello stesso.

Ai fini di quanto sopra prescritto, si precisa che:

A) incorre nel provvedimento disciplinare del **richiamo verbale** per le **mancanze lievi** il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure interne dell'Associazione, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ovvero adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

B) incorre nel provvedimento disciplinare dell'**ammonizione scritta** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure interne, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ovvero adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

C) incorre nel provvedimento disciplinare della **multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente Modello con comportamenti quali:

- l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
- la violazione delle misure adottate dall'Associazione volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
- la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

D) incorre nel provvedimento disciplinare della **sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

E) incorre nel provvedimento disciplinare della **risoluzione del contratto senza preavviso** il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente Modello con un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, distruzione o alterazione di documentazione o impedisca il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

1. **Nei confronti dei volontari** dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - **richiamo verbale** per mancanze lievi;
 - **ammonizione scritta** nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto A;
 - **allontanamento dalle strutture** di allenamento e gara **per un periodo non superiore a 15 giorni**;
 - **allontanamento** dalle strutture di allenamento e gara **per un periodo non superiore a 1 anno**;
 - **rescissione del rapporto di volontariato** e, in caso di volontario socio dell'Associazione, **radiazione** dello stesso.
2. Ai fini del precedente punto 1, si rimanda a quanto già previsto nella sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. L'Associazione è tenuta a pubblicare il presente Modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.
2. Al momento dell'adozione del presente Modello e, in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione ne darà comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
3. L'Associazione informerà il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente Modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
4. L'Associazione darà immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office della FIPAV nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.
5. L'Associazione darà diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti, obblighi e tutele.

6. L'Associazione dovrà prevedere adeguate misure per l'accesso o la diffusione di materiali informativi finalizzati alla prevenzione e sensibilizzazione dei disturbi alimentari negli sportivi.
7. L'Associazione dovrà prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
8. L'Associazione darà comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla FIPAV.

DOVERE DI SEGNALAZIONE

- 1) I Tesserati che vengano a conoscenza o sospettino comportamenti rilevanti per il Regolamento Fipav sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Associazione per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni e/o all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding Office, compilando un apposito **Form**.
- 2) Il Safeguarding Office procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
- 3) Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.
- 4) Nei casi di gravi comportamenti lesivi, l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle Forze dell'Ordine.

RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE E ARTICOLAZIONI DELL'UFFICIO

1. In ogni caso, la FIPAV garantisce il supporto alle attività del Safeguarding Office per il tramite della Segreteria Generale.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding Office collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione

e/o sopruso, a tal fine condividendo le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Office esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se, nel corso degli accertamenti finalizzati alle sue funzioni, tale Ufficio rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette senza indugio gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

3. Il Safeguarding Office ha facoltà di avvalersi di esperti, tra quelli scelti periodicamente dal Consiglio federale, le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

1. Il Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento tramite:

- a)** conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- b)** segnalazione;
- c)** acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- d)** conoscenza a seguito di ispezione;
- e)** ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIPAV, anche per il tramite del servizio di whistleblowing.

INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Safeguarding Office è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Questo ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.

2. Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding Office dovrà:

- sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- durante gli allenamenti o i raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;

- in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.

3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding Office possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Il Safeguarding Office ed i collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

2. La FIPAV garantisce la **riservatezza del Segnalante**, qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

DOCUMENTI CORRELATI

- **CODICE DI CONDOTTA** a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
- **REGOLAMENTO FIPAV SAFEGUARDING**